



**Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna**

Bologna, 03 marzo 2021

**Progetto di legge regionale di iniziativa del Consigliere Antonio Mumolo
“Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende UsI regionali”**

Relazione

La riforma costituzionale del 2001 consente alle Regioni non solo di formalizzare, attraverso organiche leggi, i rispettivi modelli di gestione sanitaria, ma anche di fare passi in avanti nell'autonomia nell'ambito delle proprie scelte di politiche della salute, nella quale può pienamente rientrare l'estensione della tutela sanitaria ordinaria alle persone senza dimora.

La scelta della Regione, che si intende azionare con il presente progetto di legge, di estendere l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle AUSL alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale rientra altresì nelle azioni dirette al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, dato che, in mancanza della residenza anagrafica le persone senza dimora possono accedere ai soli servizi di Pronto Soccorso, il cui costo è stimato mediamente per singolo intervento sui 250 euro, con punte addirittura di 400 euro e con un minimo di 150 euro, mentre il costo di un Medico di Medicina Generale per ogni paziente è di 44 euro l'anno. La legge di riforma sanitaria (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) mirava ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, occorre superare ogni diversa prescrizione organizzativa che limiti tale diritto. Inoltre, l'art. 32 della Costituzione definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Da ciò si desume che ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. Fax 051 5275400 - 5161

email

considerato un “legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto”.

L'obbligo, ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle AUSL, della residenza e, quindi, della preventiva iscrizione anagrafica è un limite rientrante nella competenza organizzativa relativa al servizio sanitario, ma detto limite deve, necessariamente, essere temperato in relazione alla esigenza fondamentale di assicurare l'assistenza sanitaria, specie in un momento in cui sono relevantissime, a causa della pandemia, anche le esigenze di tutela della salute pubblica.

La condizione di persone senza dimora è infatti spesso caratterizzata da fragilità, marginalità e scarsa consapevolezza dei propri diritti, nonché delle procedure necessarie per esercitarli.

L'obiettivo del progetto di legge è dunque quello di garantire alle persone senza dimora, che vivono sul territorio regionale, l'esercizio effettivo del diritto alla salute e, contemporaneamente, garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i costi a carico del sistema sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa platea di persone senza la copertura del medico di base e quindi le si costringe ad utilizzare, in caso di necessità, i servizi di pronto soccorso.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende USL del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia).
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, può altresì individuare condizioni di maggior favore per garantire l'assistenza medica di base delle persone senza dimora.
3. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Art. 2

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Primo Firmatario:

Antonio Mumolo

Altri firmatari:

Luca Sabattini

Francesca Maletti

Roberta Mori

Manuela Rontini

Lia Montalti

Stefano Caliandro

Andrea Costa

Katia Tarasconi

Nadia Rossi

Palma Costi

Massimo Iotti

Marcella Zappaterra

Massimo Bulbi

Marco Fabbri

Marilena Pillati

Federico Alessandro Amico

Francesca Marchetti

Silvia Zamboni

Giuseppe Paruolo

Igor Taruffi

Matteo Daffada'

Ottavia Soncini

Pasquale Gerace

**Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna**

opp. n. 2809/1

ORDINE DEL GIORNO DEI SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI

Abbinato all'oggetto 2809 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende Usl regionali". (04 03 21)

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Visto

Il Progetto di Legge 2809/2021.

La Risoluzione 238/2015.

Premesso che

Oggetto e finalità del PDL 2809 sono ricompresi all'articolo 1 della proposta che raggruppa i seguenti tre commi:

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'articolo 3.
3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Considerato che

Il 14 aprile 2015 l'Assemblea votava all'unanimità la risoluzione 238 che impegnava la Giunta:

a fare propria la battaglia per l'accesso alle cure delle persone senza dimora ed a sostenere un veloce iter di approvazione parlamentare della legge.

Precisato che

L'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo per tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non, con regolare titolo di soggiorno (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954). Per le persone senza casa si utilizza il criterio del domicilio in luogo di quello di residenza, dove per domicilio il diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.) intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.]. In assenza anche di questo parametro, la residenza della persona senza casa viene stabilita nel Comune di nascita.

Più in particolare, l'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che:

La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.

La residenza verrà fissata in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992).

Secondo quanto stabilito dal I D.M. 6 luglio 2010 del Ministero dell'Interno, in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, i Comuni devono evidenziare la posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina).

Impegna la Giunta Regionale

A chiedere tramite Anci e Ministeri competenti un coordinamento univoco al fine di avere in ogni comune la concessione fittizia, secondo la circolare Istat N.29 del 1992, della residenza per i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.

Ad attivarsi in sede conferenza stato-regioni affinché anche le altre regioni italiane garantiscano l'assistenza del medico di base e delle prestazioni specialistiche/ambulatoriali alle persone senza fissa dimora.

Ad attivarsi affinché il diritto alla salute delle persone senza dimora venga garantito in tutto il territorio nazionale da una legge statale organica

Bologna, 21 luglio 2021

Primo Firmatario:

Simone Pelloni

Altri firmatari:

Daniele Marchetti

Valentina Stragliati

Marco Mastacchi

Marco Lisei

Maura Catellani

Matteo Rancan

Michele Facci

Antonio Mumolo